



# COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

\*\*\*\*\*

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79 del Reg. del 04/12/2017	<b>OGGETTO:</b>	Modifiche e integrazioni allo Statuto Comunale di Salice Salentino
----------------------------------	-----------------	--

L'anno 2017 il giorno 4 del mese di DICEMBRE alle ore 12:17 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1<sup>o</sup> convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
Antonio ROSATO	Si	
Daniele CASILLI	Si	
Sonia CUPPONE	Si	
Paola GALIZIA	Si	
Silvia GRASSO	Si	
Gaetano IANNE	Si	
Cosimo LEUZZI	Si	
Marco LIGORI	Si	
Gianpiero MANNO	Si	
Vincenzo MARINACI	Si	
Amedeo ROSATO	Si	
Alessandro RUGGERI	Si	
Iolanda VERDESCA	Si	

**PRESENTI N. 13    ASSENTI N. 0**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Daniele CASILLI  
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annamaria POSO. La Seduta è pubblica.

### PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

**Il Capo Settore**

F.to Avv. Maria Loredana MELE

Relaziona il Consigliere Comunale Marco Ligori

Intervento del Consigliere Sonia Cuppone la quale chiede che si alleggi alla presente il documento presentato e letto in Consiglio.

Alle ore 12,20 esce dall'aula il Vice Sindaco Cosimo Leuzzi

Alle ore 12,21 rientra in aula il Vice Sindaco Leuzzi

Alle ore 12,23 esce dall'aula il Vice Sindaco Leuzzi

Alle ore 12,24 rientra in aula il Vice Sindaco Leuzzi

Alle ore 12,24 esce dall'aula il Sindaco

Alle ore 12,25 rientra in aula il Sindaco

Intervento del Consigliere Gianpiero Manno

Intervento per dichiarazione di voto dei Consiglieri Sonia Cuppone, Alessandro Ruggeri, Gaetano Ianne, Vincenzo Marinaci e Silvia Grasso

Alle ore 12,49 esce dall'aula il Vice Sindaco Leuzzi

Alle ore 12,50 rientra in aula il Vice Sindaco Leuzzi

Intervento del Sindaco

Alle ore 13,03 escono dall'aula i Consiglieri Cuppone e Manno

Consiglieri presenti n. 11 consiglieri votanti n. 11

=====

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO:**

- che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 62 del 11.10.1991 e n. 4 del 11.02.1992 veniva approvato lo Statuto comunale del Comune di Salice Salentino;
- che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 11.03.1999, n. 33 del 04.05.1999, n. 57 del 06.10.1999 e n. 22 del 10.07.2003 veniva modificato lo Statuto comunale del Comune di Salice Salentino;

**CONSIDERATO** che nel frattempo sono sopravvenute modifiche legislative che rendono necessario l'aggiornamento di parte degli articoli dello Statuto al fine di renderlo uno strumento dinamico capace di fotografare, anche temporalmente, l'organizzazione dell'ente;

### **VISTI.**

- l'art. 6, co. 1, dell'art. 6 del TUEL, ai sensi del quale *“lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico”*;

- l'art. 6, co. 4, del TUEL, a tenore del quale *“gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”*;

#### **DATO ATTO:**

- che con nota prot. n. 12089 del 7.11.2017 sono stati convocati i consiglieri di minoranza e il capogruppo di maggioranza con la finalità di una visione coordinata e in un clima di collaborazione per la modifica e l'integrazione dello statuto comunale;

- che della riunione convocata per il 13.11.2017, nel corso della quale sono state esaminate le proposte di modifica e di integrazione di seguito meglio dettagliate, è stato redatto verbale;

**CIÒ PREMESSO**, occorre procedere alla modifica dei seguenti articoli dello Statuto comunale per renderli conformi al dettato normativo e organizzativo dell'Ente, come di seguito illustrati.

- Art 12 – La Patria – inserire alla fine del periodo

*“... e indossando, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale, la fascia, a tracolla sulla spalla destra, nei vari momenti istituzionali”.*

#### **TESTO DEFINITO Art 12 – La Patria**

**Il Comune diffonde, soprattutto nelle giovani generazioni, il nobile sentimento dell'amor patrio, facendo risuonare l'inno nazionale di Mameli e altri inni patriottici, pavesando i principali luoghi pubblici con il tricolore in ricorrenza di festività nazionali e indossando, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale, la fascia, a tracolla sulla spalla destra, nei vari momenti istituzionali.**

- Art 20 – Attribuzioni del Consiglio – eliminare nell'ambito della lett. d), co. 1

*“...entro 31 dicembre...”*

#### **TESTO DEFINITO Art 20 – Attribuzioni del Consiglio**

**1. Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi.**

- a) deliberare gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
- b) approvare i regolamenti comunali ad eccezione del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi che rimane di competenza della Giunta;
- c) stabilire i criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) definire gli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; assumere decisioni in materia di atti normativi e relativi atti di indirizzo interpretativo; definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e determinare le tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e i suoi aggiornamenti; approvare i progetti preliminari di importo pari o superiore a 1 milione di euro quando non sono conformi alle destinazioni di piano sia che comportano o sia che non comportano variante allo strumento urbanistico; approvare l'elenco annuale delle opere pubbliche e i piani economico-finanziari quando sono previsti dalla legge;
- e) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
- f) approvare il verbale della seduta precedente;
- g) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- h) approvare il conto consuntivo;
- i) approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
- l) formulare i pareri da rendere nelle materie di cui alle precedenti lettere e ), f), g), h) e i) ove richiesti da disposizioni legislative;
- m) approvare le convenzioni con altri comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- n) deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- o) determinare l'assunzione diretta di pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;
- p) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;
- q) affidare attività e servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;
- r) istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi, delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
- s) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- t) approvare le delibere relative alla contrazione di mutui quando non sono stati previsti in atti fondamentali approvati dal Consiglio e all'emissione di prestiti obbligazionari;
- u) deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere

continuativo;

v) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;

z) definire gli indirizzi per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

aa) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri, secondo le vigenti disposizioni di legge;

bb) deliberare le nomine e adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;

cc) istituire le Commissioni Consiliari, determinandone il numero e le competenze;

dd) designare i rappresentanti comunali degli interessi del territorio in seno alle fondazioni bancarie di cui all'art. 3 del regolamento approvato con D.M. 2 agosto 2002, n. 217;

ee) eleggere il Presidente e il Vice Presidente del consiglio se richiesto dal regolamento;

ff) partecipare alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori.

- Art. 29 – Numero legale per la validità della seduta – eliminare nell'ambito del comma 1

*"...(sei)..."...della maggioranza assoluta..."sia in prima che in seconda convocazione.."*

Art. 29 – inserire nell'ambito del comma 1

*"...della metà..."*

**TESTO DEFINITO Art 29 – Numero legale per la validità della seduta**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati Sindaco escluso, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale. Per l'approvazione del bilancio di previsione, degli equilibri di bilancio e del conto consuntivo è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, Sindaco escluso.

2. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza.

a) i consiglieri tenuti [ad] obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Questi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

- Art. 37 – Il Consigliere comunale - inserire alla fine dell'articolo.

*“...Le funzioni e le attività dei consiglieri possono essere oggetto di apposita delega sindacale”.*

**TESTO DEFINITO Art. 37- Consigliere Comunale**

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
4. Le funzioni e le attività dei consiglieri possono essere oggetto di apposita delega sindacale.

- Art. 48 – Pari Opportunità – inserire nell'ambito dell'articolo:

*“...nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico...”.*

- Art. 48 – eliminare la seconda parte dell'articolo:

*“di essa deve far parte almeno un assessore di sesso femminile, salvo espressa rinuncia da parte delle interessate o la assenza nella maggioranza di Consiglieri di sesso femminile.*

*2. Il verificarsi delle circostanze del comma precedente non obbliga il Sindaco a nominare Assessori di sesso femminile persone estranee al Consiglio.”*

**TESTO DEFINITO Art. 48 – Pari opportunità**

1. Per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico.

- Art. 52 - Attribuzioni della Giunta – eliminare dal corpo dell'articolo:

*“...entro il 30 settembre...”*

*“...entro il 30 settembre...”*

**TESTO DEFINITO Art. 52 – Attribuzioni della Giunta**

1. Spetta, in generale, alla Giunta.

- a) collaborare con il Sindaco per l'attuazione delle linee programmatiche;
- b) compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano specificatamente riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio ed agli organi di decentramento;
- c) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. Spetta, in particolare.

- a) dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio che non rientrino nella competenza gestionale dei responsabili degli uffici e dei servizi o in quella del Sindaco o di altri organi;
- b) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo che devono essere elaborati, depositati ed approvati nei modi e termini stabiliti dal regolamento di contabilità;
- c) adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri

generali stabiliti dal Consiglio;

- d) deliberare in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti che non rientrino nella competenza del Consiglio o nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi dei responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento;
- e) deliberare, nei casi di urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art. 42, comma 3, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- f) deliberare gli storni di fondi che consistono nei prelievi dai capitoli dei fondi di riserva, con le modalità e limiti previsti dal regolamento di contabilità;
- g) adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici
- h) approvare gli studi di fattibilità per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro;
- i) approvare i progetti preliminari di importo pari o superiore a 1 milione di euro quando sono conformi agli strumenti urbanistici;
- j) adottare lo schema dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno;
- k) provvedere all'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche già previste negli atti fondamentali del Consiglio;
- l) affidare, nei limiti di cui alla precedente lettera k), gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
- m) deliberare nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- n) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune o da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- o) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di rinunce e transazioni che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esercizi successivi

- Art. 54- Adunanze e Deliberazioni- inserire nell'ambito dell'articolo.

"...sette..."

Art. 54 – eliminare nell'ambito dell'articolo.

"...cinque..."

**TESTO DEFINITO Art. 54 – Adunanze e Deliberazioni**

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
2. La Giunta delibera con la metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alla seduta della Giunta possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, i revisori dei conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, compreso il Sindaco.

7. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, dichiarate immediatamente eseguibili, devono essere affisse all'albo pretorio entro sette giorni dall'adozione.

8. Alla seduta della Giunta partecipa il Segretario Comunale che, oltre a curare la verbalizzazione della seduta stessa, svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

- Art. 56 – Funzioni – eliminare nell'ambito dell'articolo:

*“...[e 3]...”*

Art. 56 – inserire nell'ambito dell'articolo:

*“...e di un eventuale Ufficio di Staff, appositamente istituito...”*

**TESTO DEFINITO Art. 56 – Funzioni**

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2 il Sindaco si avvale degli uffici comunali e di un eventuale Ufficio di Staff, appositamente istituito.

4. Il Sindaco, sentita la Giunta ed entro il termine di 30 giorni dalla seduta consiliare di convalida degli eletti, deve presentare al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

- Art. 68 – Istanze e petizioni – eliminare dall'ambito dell'articolo:

*“... salvo che gli interessati abbiano già attivato l'intervento del difensore civico...”*

**TESTO DEFINITO Art. 68– Istanze e petizioni**

1. Il Comune dà concreta attuazione al principio di sussidiarietà favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati. Pertanto i cittadini, le associazioni ed i comitati anche portatori di interessi diffusi, ed altri soggetti portatori di interessi pubblici o privati, a norma di regolamento, possono rivolgere per iscritto agli organi dell'Amministrazione istanze e petizioni. Il Comune ne garantisce il tempestivo esame, che comunque deve avvenire nel termine di cui al successivo comma 4. Le istanze, le petizioni, le proposte di cui all'articolo 64, sono dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze concernono questioni di carattere specifico e particolare.

3. Le petizioni ineriscono a questioni di carattere generale e sono formulate per esporre comuni necessità.

4. Le risposte sono fornite entro il termine di trenta giorni, secondo le rispettive competenze, dal Sindaco, dall'assessore al ramo oppure dal Segretario Generale, dal funzionario responsabile a



seconda della natura politico-amministrativa o gestionale dell'aspetto sollevato.

5. Nei casi che comportano l'adozione di provvedimenti deliberativi da parte della Giunta Comunale, la stessa procede all'esame e predispone le modalità di intervento sulla questione sollevata o ne dispone l'archiviazione, nel termine di sessanta giorni, qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nell'istanza o nella petizione ed il Sindaco ne dà tempestiva comunicazione.

6. Se il termine previsto al comma 4 non è rispettato, ciascun consigliere comunale può sollevare la questione in Consiglio mediante interrogazione o interpellanza.

Art. 73 – Le Consulte – eliminare nell'ambito dell'articolo:

*“...c) CONSULTA PER LA CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO, TURISMO, ISTRUZIONE, PROBLEMATICHE SCOLASTICHE E PROSPETTIVE GIOVANILI, che si interessa della promozione e diffusione della cultura, delle attività sportive e tempo libero, dello sviluppo turistico del territorio e del diritto allo studio ed al lavoro;*

*d) CONSULTA DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO, per la cura degli aspetti relativi allo sviluppo economico, all'attuazione del diritto al lavoro ed alla sua tutela, alle problematiche concernenti l'agricoltura, l'artigianato, le attività imprenditoriali e le cooperative...”*

Art. 73 – inserire nell'ambito dell'articolo:

*“...a) CONSULTA PER LA TUTELA AMBIENTALE, SANITA' ED IGIENE PUBBLICA, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, VIABILITA', TRASPORTI, ECONOMIA E LAVORO, per i problemi legati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente in ogni suo aspetto e alla salvaguardia del territorio nonché per la cura degli aspetti relativi allo sviluppo economico, all'attuazione del diritto al lavoro ed alla sua tutela, alle problematiche concernenti l'agricoltura, l'artigianato, le attività imprenditoriali e le cooperative.*

*b) CONSULTA PER LA TUTELA SOCIALE, LA PROMOZIONE UMANA E I PROBLEMI DELLA TERZA ETA', PER LA CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO, TURISMO, ISTRUZIONE, PROBLEMATICHE SCOLASTICHE E PROSPETTIVE GIOVANI per i diritti e i bisogni delle persone, con particolare riguardo ai problemi degli anziani, delle famiglie bisognose, dei portatori di handicap, dei tossicodipendenti, degli svantaggiati e degli emarginati, della devianza minorile e della criminalità nonché per la promozione e diffusione della cultura, delle attività sportive e tempo libero, dello sviluppo turistico del territorio e del diritto allo studio ed al lavoro...”.*

**TESTO DEFINITO Art. 73 – Le Consulte**

1. Il Comune istituisce Consulte, quali organismi di consultazione e partecipazione, al fine di garantire un diretto collegamento ed una equilibrata dialettica tra il Comune, i cittadini, le associazioni ed altri soggetti istituzionali nella definizione delle scelte amministrative, di esclusiva competenza locale, per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico nelle materie di più ampio rilievo sociale.

2. Sono istituite le seguenti Consulte.

a) CONSULTA PER LA TUTELA AMBIENTALE, SANITA' ED IGIENE PUBBLICA, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, VIABILITA', TRASPORTI, ECONOMIA E LAVORO, per i problemi legati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente in ogni suo aspetto e alla salvaguardia del territorio nonché per la cura degli aspetti relativi allo sviluppo economico, all'attuazione del diritto al lavoro ed alla sua tutela, alle problematiche concernenti l'agricoltura, l'artigianato, le attività imprenditoriali e le cooperative.

b) CONSULTA PER LA TUTELA SOCIALE, LA PROMOZIONE UMANA E I PROBLEMI DELLA TERZA ETA', PER LA CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO, TURISMO, ISTRUZIONE, PROBLEMATICHE SCOLASTICHE E PROSPETTIVE GIOVANI per i diritti e i bisogni delle persone, con particolare riguardo ai problemi degli anziani, delle famiglie bisognose, dei portatori di handicap, dei tossicodipendenti, degli svantaggiati e degli emarginati, della devianza minorile e della criminalità nonché per la promozione e diffusione della cultura, delle attività sportive e tempo libero, dello sviluppo turistico del territorio e del diritto allo studio ed al lavoro;

3. Le Consulte hanno il compito di dare indicazioni non solo generiche e di impostazione, ma anche concrete ed operative, intervenendo con note tecniche nelle fasi di studio, programmazione ed esecuzione.

4. Potranno far parte delle consulte, le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative, le associazioni professionali di categoria e non, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione.

Art. 75 – Il Difensore Civico – eliminare l'intero articolo

*“...1.Per garantire una disciplina atta a riconoscere i diritti dei cittadini, a perseguire l'imparzialità, la trasparenza, l'accesso all'Amministrazione Comunale e il suo buon andamento e per le altre funzioni stabilite dal presente Statuto, il Comune può istituire l'Ufficio del Difensore Civico.*

*2.Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale. A tale carica può accedere qualsiasi cittadino residente nel Comune in possesso degli stessi requisiti per la eleggibilità a Consigliere Comunale. Se dopo due votazioni da tenersi nella stessa seduta nessun candidato raggiunge i due terzi dei voti favorevoli dei componenti il Consiglio, il Difensore Civico viene eletto con il voto favorevole della maggioranza degli stessi componenti.*

*3.La nomina è per tre anni e dura in carica fino alla nomina del sostituto.*

*4.Il regolamento definisce le competenze e le modalità di funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.*

*5.In particolare al Difensore Civico compete:*

*- il controllo sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta quando un quinto dei consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio. Le deliberazioni devono riguardare:*

*- appalti e affidamento di servizio, forniture di importo superiore alla soglia di rilievo*

comunitario;

- dotazioni organiche e relative variazioni;

- assunzioni di personale.

*Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Sindaco entro 15 giorni dalla richiesta, invitandolo a far eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se il Sindaco non ritiene di far modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.*

*Al Difensore Civico compete l'indennità di carica nella stessa misura prevista per il Vice Sindaco del Comune".*

Art. 75 – Consiglio comunale aperto ai cittadini – inserire l'intero articolo

*Il Presidente del Consiglio può convocare una "seduta aperta ai cittadini" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luogo diverso, per rilevanti motivi d'interesse della comunità relativi a bisogni e richieste dei cittadini.*

*a) Di sua iniziativa;*

*b) Su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri o del Sindaco;*

*c) Su richiesta di un numero di residenti compreso fra 60 e 120 (numero pari alle firme necessarie per presentare una lista elettorale alle elezioni comunali).*

*2. Tali sedute hanno carattere straordinario e sono aperte a tutti i residenti nel Comune.*

*3. In tali particolari sedute il Presidente garantisce la piena libertà di espressione di tutti i presenti. I rappresentanti di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, possono illustrare le proprie richieste anche per orientare il Consiglio Comunale nel merito. Gli interventi non possono avere una durata superiore a 5 minuti, salvo deroga consentita dal Presidente del Consiglio.*

*4. Le istanze che i cittadini intendono sottoporre al Consiglio Comunale devono essere presentate, almeno quindici giorni prima della seduta e devono essere indicati.*

*a) generalità del cittadino o dei cittadini che presentano l'istanza;*

*b) indicazione dei cittadini e/o dei rappresentanti chiamati ad esporre le osservazioni, le proposte, i suggerimenti oggetto dell'istanza, nonché individuazione del soggetto destinatario delle comunicazioni dell'Amministrazione comunale;*

*c) l'oggetto dell'istanza, che deve riguardare problematiche della collettività del comune;*

*d) individuazione di una eventuale proposta specifica sull'orientamento dell'Amministrazione comunale.*

*5. Durante le sedute "aperte ai cittadini" possono essere approvati, ordini del giorno e deliberazioni su argomenti di competenza del Consiglio Comunale.*

*6. La data di convocazione del Consiglio comunale "aperto ai cittadini" deve essere portata a conoscenza della cittadinanza almeno trenta giorni prima della data di convocazione, salvo questioni urgenti che possono interessare il territorio.*

**TESTO DEFINITO Art. 75 – Consiglio Comunale aperto ai cittadini**

Il Presidente del Consiglio può convocare una “seduta aperta ai cittadini” del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luogo diverso, per rilevanti motivi d’interesse della comunità relativi a bisogni e richieste dei cittadini.

- a) Di sua iniziativa;
- b) Su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri o del Sindaco;
- c) Su richiesta di un numero di residenti compreso fra 60 e 120 (numero pari alle firme necessarie per presentare una lista elettorale alle elezioni comunali).

2. Tali sedute hanno carattere straordinario e sono aperte a tutti i residenti nel Comune.

3. In tali particolari sedute il Presidente garantisce la piena libertà di espressione di tutti i presenti. I rappresentanti di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, possono illustrare le proprie richieste anche per orientare il Consiglio Comunale nel merito. Gli interventi non possono avere una durata superiore a 5 minuti, salvo deroga consentita dal Presidente del Consiglio.

4. Le istanze che i cittadini intendono sottoporre al Consiglio Comunale devono essere presentate, almeno quindici giorni prima della seduta e devono essere indicati.

- a) generalità del cittadino o dei cittadini che presentano l’istanza;
- b) indicazione dei cittadini e/o dei rappresentanti chiamati ad esporre le osservazioni, le proposte, i suggerimenti oggetto dell’istanza, nonché individuazione del soggetto destinatario delle comunicazioni dell’Amministrazione comunale;
- c) l’oggetto dell’istanza, che deve riguardare problematiche della collettività del comune;
- d) individuazione di una eventuale proposta specifica sull’orientamento dell’Amministrazione comunale.

5. Durante le sedute “aperte ai cittadini” possono essere approvati, ordini del giorno e deliberazioni su argomenti di competenza del Consiglio Comunale.

6. La data di convocazione del Consiglio comunale “aperto ai cittadini” deve essere portata a conoscenza della cittadinanza almeno trenta giorni prima della data di convocazione, salvo questioni urgenti che possono interessare il territorio.

Art. 79 – Attività normativa regolamentare – inserire nell’ambito dell’articolo.

*“...Tuttavia, i regolamenti, per motivi di urgenza, possono essere dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000. In tal caso, la dichiarazione di immediata esecutività dovrà essere motivata dal Consiglio Comunale in sede deliberativa.”*

**TESTO DEFINITO** Art. 79 – Attività normativa regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, i regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi del titolo VI, fatta eccezione del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta.

2. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Tuttavia, i regolamenti, per motivi di urgenza, possono essere dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000. In tal caso, la dichiarazione di immediata

**esecutività dovrà essere motivata dal Consiglio Comunale in sede deliberativa.**

Art. 82 – Apicali responsabili di settore, dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area amministrativa – eliminare nell'ambito dell'articolo:

*“...ricadenti nelle aree Economico-Finanziaria e Tecnica-Tecnico Manutentiva... un periodo di cinque anni, rinnovabili per una sola volta, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire...”*

Art. 82 – inserire nell'ambito dell'articolo:

*“...per la durata del mandato sindacale...”*

**TESTO DEFINITO Art. 82 – Apicali responsabili di settore, dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area amministrativa**

1. La copertura dei posti di organico di Responsabile dei Settori può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico per la durata del mandato sindacale.

2. Sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, il Comune, finché versa in situazioni non strutturalmente deficitarie, al di fuori della dotazione organica e in assenza di professionalità analoghe al suo interno, può stipulare contratti a tempo determinato con dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva in misura complessivamente non superiore al 5% della propria dotazione organica.

3. Il Comune, per esigenze straordinarie cui l'Amministrazione non può fare fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, previa determinazione da parte della Giunta della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Può conferire anche incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con esperti esterni per esigenze funzionali dei servizi o per costituzione di uffici alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori.

Art. 83 – Responsabili apicali di settore – inserire nell'ambito dell'articolo

*“...(ad eccezione che il concorso sia preordinato all'assunzione di P.O. In tal caso la Presidenza della Commissione spetta al Segretario Comunale)...”*

**TESTO DEFINITO Art. 83 – Responsabili apicali di settore**

1. Ai responsabili apicali di settore sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e di programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dal Consiglio Comunale, tra cui in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

◇ la presidenza delle commissioni di gara e di concorso (ad eccezione che il concorso sia preordinato all'assunzione di P.O. In tal caso la Presidenza della Commissione spetta al Segretario Comunale);

◇ la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

◇ la stipulazione dei contratti;

◇ gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

- ◇ gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- ◇ i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

2. È pure compito dei responsabili apicali.

- ◇ esprimere i pareri di sola regolarità tecnica e di sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ◇ adottare gli atti di determinazione relativi alle materie di competenza del settore assegnato;
- ◇ predisporre atti e provvedimenti di competenza degli organi istituzionali;
- ◇ vigilare per l'osservanza dell'orario di lavoro del personale assegnato al settore;
- ◇ svolgere ogni altro compito assegnato da leggi e regolamenti.

Art. 95 – Bilancio e programmazione – eliminare nell'ambito dell'articolo:

*“...Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale... programmi, servizi e interventi... entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno...”*

Art. 95 – inserire nell'ambito dell'articolo:

*“...Titoli, Missioni e Programmi...”*

**TESTO DEFINITO Art. 95 – Bilancio e programmazione**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. La Giunta propone al Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'anno successivo.
3. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per Titoli, Missioni e Programmi.
4. Il Consiglio Comunale, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico-finanziario e pubblicità.
5. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.
6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Gli atti di determinazione dei responsabili di servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di legittimità da parte del responsabile del servizio finanziario. Le deliberazioni di Giunta e di Consiglio che comportano impegni di spesa non sono efficaci se mancano di tali impegni di spesa attestanti la copertura finanziaria da parte del responsabile dello stesso servizio finanziario.

Art. 97 – Revisore dei conti – eliminare nell'ambito dell'articolo

*“... elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.*

*2. I componenti devono essere scelti:*

- a) Uno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, il quale funge da presidente;
- b) Uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) Uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, e non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Possono intervenire alle riunioni di Giunta, se invitati.
6. Collaborano con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo.
7. Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. Rispondono della verifica delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità.
9. Nei pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi a progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile..."

Art. 97 – inserire nell'ambito dell'articolo:

*"...Non possono essere nominati revisori i dipendenti dell'Ente, nonché i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente. Inoltre, non possono..."*

**TESTO DEFINITO Art. 97 – Revisore dei conti**

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del revisore dei conti per tre esercizi finanziari.
2. Non possono essere nominati revisori i dipendenti dell'Ente, nonché i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente. Inoltre, non possono ricoprire incarichi di revisori contabili gli amministratori comunali e provinciali che la Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario di questo o di altri Comuni o Province, quale diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali gli stessi amministratori sono stati riconosciuti responsabili.

Art. 98 – Altre funzioni dell'organo di revisione – eliminare nell'ambito dell'articolo:

*"...comunque..."*

*"...almeno ogni trimestre..."*

*"...Il collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti..."*

*“... le modalità di riunione del collegio; la redazione dei processi verbali; l’indennità da corrispondere al presidente ed ai membri del collegio...”*

Art. 98 – inserire nell’ambito dell’articolo.

*“...il revisore...”*

*“...Il revisore può...”*

**TESTO DEFINITO Art. 98 – Altre funzioni dell’organo di revisione**

1. Il revisore deve, esercitare, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell’ente.
2. Il revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.
3. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
4. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.
5. Il regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute e quant’altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

Art. 99 – Controllo di gestione e controllo strategico – eliminare nell’ambito dell’articolo.

*“...Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario Comunale, che lo presiede, da un componente dell’organo di revisione e da un addetto al controllo di gestione...”*

**TESTO DEFINITIVO Art. 99 – Controllo di gestione e controllo strategico**

1. Oltre a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione al fine.
  - a) di verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa da ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
  - b) valutare le prestazioni dei responsabili dei centri di responsabilità;
  - c) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico);
2. Per il controllo di gestione e per il controllo strategico la Giunta Comunale definisce preventivamente.
  - a) il personale preposto al controllo, interno al Comune, oppure esterno, oppure interno ed esterno. E’ fatto divieto di affidare i controlli di cui al punto 2 a strutture che esprimono pareri di regolarità tecnica e contabile sugli atti deliberativi;
  - b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
  - c) le procedure degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;



- d) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
  - e) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
  - f) la frequenza di rilevazione delle informazioni;
  - g) l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico; l'attività di analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
3. L'Organismo di valutazione può essere collegiale o monocratico. Se monocratico è composto da un membro esterno.

**VISTE** le modifiche predisposte per l'approvazione, secondo quanto innanzi indicato;

**VISTO** il TUEL n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/2000;

Mediante votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è stato accertato e proclamato dal Presidente.

PRESENTI N. 11

VOTANTI N. 11

ASTENUTI N. 0

VOTI A FAVORE N. 8

VOTI CONTRARI N. 3 (Grasso, Marinaci e Ruggeri)

## **DELIBERA**

**1) DI APPROVARE**, per le ragioni esposte in premessa, le modifiche al vigente Statuto Comunale di Salice Salentino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, nella seguente formulazione:

- Art 12 – La Patria – inserire alla fine del periodo

*"... e indossando, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale, la fascia, a tracolla sulla spalla destra, nei vari momenti istituzionali".*

**TESTO DEFINITO Art 12 – La Patria**

**Il Comune diffonde, soprattutto nelle giovani generazioni, il nobile sentimento dell'amor patrio,**

facendo risuonare l'inno nazionale di Mameli e altri inni patriottici, pavesando i principali luoghi pubblici con il tricolore in ricorrenza di festività nazionali e indossando, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale, la fascia, a tracolla sulla spalla destra, nei vari momenti istituzionali.

- Art 20 – Attribuzioni del Consiglio – eliminare nell'ambito della lett. d), co. 1

*"...entro 31 dicembre..."*

#### **TESTO DEFINITO Art 20 – Attribuzioni del Consiglio**

**1. Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi.**

- a) deliberare gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
- b) approvare i regolamenti comunali ad eccezione del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi che rimane di competenza della Giunta;
- c) stabilire i criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) definire gli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; assumere decisioni in materia di atti normativi e relativi atti di indirizzo interpretativo; definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e determinare le tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e i suoi aggiornamenti; approvare i progetti preliminari di importo pari o superiore a 1 milione di euro quando non sono conformi alle destinazioni di piano sia che comportano o sia che non comportano variante allo strumento urbanistico; approvare l'elenco annuale delle opere pubbliche e i piani economico-finanziari quando sono previsti dalla legge;
- e) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
- f) approvare il verbale della seduta precedente;
- g) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- h) approvare il conto consuntivo;
- i) approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
- l) formulare i pareri da rendere nelle materie di cui alle precedenti lettere e ), f), g), h) e i) ove richiesti da disposizioni legislative;
- m) approvare le convenzioni con altri comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- n) deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- o) determinare l'assunzione diretta di pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;
- p) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;
- q) affidare attività e servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati

mediante convenzione;

r) istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi, delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;

s) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

t) approvare le delibere relative alla contrazione di mutui quando non sono stati previsti in atti fondamentali approvati dal Consiglio e all'emissione di prestiti obbligazionari;

u) deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

v) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;

z) definire gli indirizzi per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

aa) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri, secondo le vigenti disposizioni di legge;

bb) deliberare le nomine e adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;

cc) istituire le Commissioni Consiliari, determinandone il numero e le competenze;

dd) designare i rappresentanti comunali degli interessi del territorio in seno alle fondazioni bancarie di cui all'art. 3 del regolamento approvato con D.M. 2 agosto 2002, n. 217;

ee) eleggere il Presidente e il Vice Presidente del consiglio se richiesto dal regolamento;

ff) partecipare alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori.

- Art. 29 – Numero legale per la validità della seduta – eliminare nell'ambito del comma 1

*"...(sei)..."...della maggioranza assoluta..."sia in prima che in seconda convocazione.."*

Art. 29 – inserire nell'ambito del comma 1

*"...della metà..."*

**TESTO DEFINITO Art 29 – Numero legale per la validità della seduta**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati Sindaco escluso, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale. Per l'approvazione del bilancio di previsione, degli equilibri di bilancio e del conto consuntivo è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, Sindaco escluso.

2. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese

nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.

**3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza.**

**a) i consiglieri tenuti [ad] obbligatoriamente ad astenersi;**

**b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;**

**c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Questi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.**

- Art. 37 – Il Consigliere comunale – inserire alla fine dell'articolo:

*“...Le funzioni e le attività dei consiglieri possono essere oggetto di apposita delega sindacale”.*

**TESTO DEFINITO Art. 37- Consigliere Comunale**

**1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.**

**2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.**

**3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.**

**4. Le funzioni e le attività dei consiglieri possono essere oggetto di apposita delega sindacale.**

- Art. 48 – Pari Opportunità – inserire nell'ambito dell'articolo:

*“...nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico...”.*

- Art. 48 – eliminare la seconda parte dell'articolo:

*“di essa deve far parte almeno un assessore di sesso femminile, salvo espressa rinuncia da parte delle interessate o la assenza nella maggioranza di Consiglieri di sesso femminile.*

*2. Il verificarsi delle circostanze del comma precedente non obbliga il Sindaco a nominare Assessori di sesso femminile persone estranee al Consiglio.”*

**TESTO DEFINITO Art. 48 – Pari opportunità**

**1. Per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico.**

- Art. 52 – Attribuzioni della Giunta – eliminare dal corpo dell'articolo:

*“...entro il 30 settembre...”*

*“...entro il 30 settembre...”*

**TESTO DEFINITO Art. 52 – Attribuzioni della Giunta**

**1. Spetta, in generale, alla Giunta.**

**a) collaborare con il Sindaco per l'attuazione delle linee programmatiche;**

b) compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano specificatamente riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio ed agli organi di decentramento;

c) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. Spetta, in particolare.

a) dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio che non rientrino nella competenza gestionale dei responsabili degli uffici e dei servizi o in quella del Sindaco o di altri organi;

b) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo che devono essere elaborati, depositati ed approvati nei modi e termini stabiliti dal regolamento di contabilità;

c) adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

d) deliberare in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti che non rientrino nella competenza del Consiglio o nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi dei responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento;

e) deliberare, nei casi di urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art. 42, comma 3, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

f) deliberare gli storni di fondi che consistono nei prelievi dai capitoli dei fondi di riserva, con le modalità e limiti previsti dal regolamento di contabilità;

g) adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici

h) approvare gli studi di fattibilità per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro;

i) approvare i progetti preliminari di importo pari o superiore a 1 milione di euro quando sono conformi agli strumenti urbanistici;

j) adottare lo schema dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno;

k) provvedere all'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche già previste negli atti fondamentali del Consiglio;

l) affidare, nei limiti di cui alla precedente lettera k), gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;

m) deliberare nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

n) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune o da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

o) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di rinunce e transazioni che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esercizi successivi

- Art. 54- Adunanze e Deliberazioni- inserire nell'ambito dell'articolo:

“...sette...”

Art. 54 – eliminare nell’ambito dell’articolo:

“...cinque...”

**TESTO DEFINITO Art. 54 – Adunanze e Deliberazioni**

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.
2. La Giunta delibera con la metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l’adunanza.
4. Alla seduta della Giunta possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, i revisori dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, compreso il Sindaco.
7. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, dichiarate immediatamente eseguibili, devono essere affisse all’albo pretorio entro sette giorni dall’adozione.
8. Alla seduta della Giunta partecipa il Segretario Comunale che, oltre a curare la verbalizzazione della seduta stessa, svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

– Art. 56 – Funzioni – eliminare nell’ambito dell’articolo:

“...[e 3]...”

Art. 56 – inserire nell’ambito dell’articolo:

“...e di un eventuale Ufficio di Staff, appositamente istituito...”

**TESTO DEFINITO Art. 56 – Funzioni**

1. Il Sindaco è capo dell’Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2 il Sindaco si avvale degli uffici comunali e di un eventuale Ufficio di Staff, appositamente istituito.
4. Il Sindaco, sentita la Giunta ed entro il termine di 30 giorni dalla seduta consiliare di convalida degli eletti, deve presentare al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

– Art. 68 – Istanze e petizioni – eliminare dall’ambito dell’articolo:

“... salvo che gli interessati abbiano già attivato l’intervento del difensore civico...”

**TESTO DEFINITO Art. 68– Istanze e petizioni**

1. Il Comune dà concreta attuazione al principio di sussidiarietà favorendo l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati. Pertanto i cittadini, le associazioni ed i comitati anche portatori di interessi diffusi, ed altri soggetti portatori di interessi pubblici o privati, a norma di regolamento,

possono rivolgere per iscritto agli organi dell'Amministrazione istanze e petizioni. Il Comune ne garantisce il tempestivo esame, che comunque deve avvenire nel termine di cui al successivo comma 4. Le istanze, le petizioni, le proposte di cui all'articolo 64, sono dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze concernono questioni di carattere specifico e particolare.

3. Le petizioni ineriscono a questioni di carattere generale e sono formulate per esporre comuni necessità.

4. Le risposte sono fornite entro il termine di trenta giorni, secondo le rispettive competenze, dal Sindaco, dall'assessore al ramo oppure dal Segretario Generale, dal funzionario responsabile a seconda della natura politico-amministrativa o gestionale dell'aspetto sollevato.

5. Nei casi che comportano l'adozione di provvedimenti deliberativi da parte della Giunta Comunale, la stessa procede all'esame e predispone le modalità di intervento sulla questione sollevata o ne dispone l'archiviazione, nel termine di sessanta giorni, qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nell'istanza o nella petizione ed il Sindaco ne dà tempestiva comunicazione.

6. Se il termine previsto al comma 4 non è rispettato, ciascun consigliere comunale può sollevare la questione in Consiglio mediante interrogazione o interpellanza.

Art. 73 – Le Consulte – eliminare nell'ambito dell'articolo:

*“...c) CONSULTA PER LA CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO, TURISMO, ISTRUZIONE, PROBLEMATICHE SCOLASTICHE E PROSPETTIVE GIOVANILI, che si interessa della promozione e diffusione della cultura, delle attività sportive e tempo libero, dello sviluppo turistico del territorio e del diritto allo studio ed al lavoro;*

*d) CONSULTA DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO, per la cura degli aspetti relativi allo sviluppo economico, all'attuazione del diritto al lavoro ed alla sua tutela, alle problematiche concernenti l'agricoltura, l'artigianato, le attività imprenditoriali e le cooperative...”*

Art. 73 – inserire nell'ambito dell'articolo:

*“...a) CONSULTA PER LA TUTELA AMBIENTALE, SANITA' ED IGIENE PUBBLICA, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, VIABILITA', TRASPORTI, ECONOMIA E LAVORO, per i problemi legati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente in ogni suo aspetto e alla salvaguardia del territorio nonché per la cura degli aspetti relativi allo sviluppo economico, all'attuazione del diritto al lavoro ed alla sua tutela, alle problematiche concernenti l'agricoltura, l'artigianato, le attività imprenditoriali e le cooperative.*

*b) CONSULTA PER LA TUTELA SOCIALE, LA PROMOZIONE UMANA E I PROBLEMI DELLA TERZA ETA', PER LA CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO, TURISMO, ISTRUZIONE, PROBLEMATICHE SCOLASTICHE E PROSPETTIVE GIOVANI per i diritti e i bisogni delle persone, con particolare riguardo ai problemi degli anziani, delle famiglie bisognose, dei portatori di handicap, dei tossicodipendenti, degli svantaggiati e degli emarginati, della devianza minorile e della*

*criminalità nonché per la promozione e diffusione della cultura, delle attività sportive e tempo libero, dello sviluppo turistico del territorio e del diritto allo studio ed al lavoro...".*

#### **TESTO DEFINITO Art. 73 – Le Consulte**

1. Il Comune istituisce Consulte, quali organismi di consultazione e partecipazione, al fine di garantire un diretto collegamento ed una equilibrata dialettica tra il Comune, i cittadini, le associazioni ed altri soggetti istituzionali nella definizione delle scelte amministrative, di esclusiva competenza locale, per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico nelle materie di più ampio rilievo sociale.

2. Sono istituite le seguenti Consulte.

a) CONSULTA PER LA TUTELA AMBIENTALE, SANITA' ED IGIENE PUBBLICA, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, VIABILITA', TRASPORTI, ECONOMIA E LAVORO, per i problemi legati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente in ogni suo aspetto e alla salvaguardia del territorio nonché per la cura degli aspetti relativi allo sviluppo economico, all'attuazione del diritto al lavoro ed alla sua tutela, alle problematiche concernenti l'agricoltura, l'artigianato, le attività imprenditoriali e le cooperative.

b) CONSULTA PER LA TUTELA SOCIALE, LA PROMOZIONE UMANA E I PROBLEMI DELLA TERZA ETA', PER LA CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO, TURISMO, ISTRUZIONE, PROBLEMATICHE SCOLASTICHE E PROSPETTIVE GIOVANI per i diritti e i bisogni delle persone, con particolare riguardo ai problemi degli anziani, delle famiglie bisognose, dei portatori di handicap, dei tossicodipendenti, degli svantaggiati e degli emarginati, della devianza minorile e della criminalità nonché per la promozione e diffusione della cultura, delle attività sportive e tempo libero, dello sviluppo turistico del territorio e del diritto allo studio ed al lavoro;

3. Le Consulte hanno il compito di dare indicazioni non solo generiche e di impostazione, ma anche concrete ed operative, intervenendo con note tecniche nelle fasi di studio, programmazione ed esecuzione.

4. Potranno far parte delle consulte, le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative, le associazioni professionali di categoria e non, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione.

#### **Art. 75 – Il Difensore Civico – eliminare l'intero articolo**

*"...1.Per garantire una disciplina atta a riconoscere i diritti dei cittadini, a perseguire l'imparzialità, la trasparenza, l'accesso all'Amministrazione Comunale e il suo buon andamento e per le altre funzioni stabilite dal presente Statuto, il Comune può istituire l'Ufficio del Difensore Civico.*

*2.Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale. A tale carica può accedere qualsiasi cittadino residente nel Comune in possesso degli stessi requisiti per la eleggibilità a Consigliere Comunale. Se dopo due votazioni da tenersi nella stessa seduta nessun candidato raggiunge i due terzi dei voti favorevoli dei componenti il Consiglio, il Difensore Civico viene eletto con il voto*



*favorevole della maggioranza degli stessi componenti.*

*3. La nomina è per tre anni e dura in carica fino alla nomina del sostituto.*

*4. Il regolamento definisce le competenze e le modalità di funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.*

*5. In particolare al Difensore Civico compete:*

*- il controllo sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta quando un quinto dei consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio. Le deliberazioni devono riguardare:*

*- appalti e affidamento di servizio, forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;*

*- dotazioni organiche e relative variazioni;*

*- assunzioni di personale.*

*Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Sindaco entro 15 giorni dalla richiesta, invitandolo a far eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se il Sindaco non ritiene di far modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.*

*Al Difensore Civico compete l'indennità di carica nella stessa misura prevista per il Vice Sindaco del Comune\*.*

Art. 75 – Consiglio comunale aperto ai cittadini – inserire l'intero articolo

*Il Presidente del Consiglio può convocare una "seduta aperta ai cittadini" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luogo diverso, per rilevanti motivi d'interesse della comunità relativi a bisogni e richieste dei cittadini.*

*a) Di sua iniziativa;*

*b) Su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri o del Sindaco;*

*c) Su richiesta di un numero di residenti compreso fra 60 e 120 (numero pari alle firme necessarie per presentare una lista elettorale alle elezioni comunali).*

*2. Tali sedute hanno carattere straordinario e sono aperte a tutti i residenti nel Comune.*

*3. In tali particolari sedute il Presidente garantisce la piena libertà di espressione di tutti i presenti. I rappresentanti di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, possono illustrare le proprie richieste anche per orientare il Consiglio Comunale nel merito. Gli interventi non possono avere una durata superiore a 5 minuti, salvo deroga consentita dal Presidente del Consiglio.*

*4. Le istanze che i cittadini intendono sottoporre al Consiglio Comunale devono essere presentate, almeno quindici giorni prima della seduta e devono essere indicate.*

*a) generalità del cittadino o dei cittadini che presentano l'istanza;*

*b) indicazione dei cittadini e/o dei rappresentanti chiamati ad esporre le osservazioni, le proposte, i suggerimenti oggetto dell'istanza, nonché individuazione del soggetto destinatario delle comunicazioni dell'Amministrazione comunale;*

- c) *l'oggetto dell'istanza, che deve riguardare problematiche della collettività del comune;*
- d) *individuazione di una eventuale proposta specifica sull'orientamento dell'Amministrazione comunale.*

5. *Durante le sedute "aperte ai cittadini" possono essere approvati, ordini del giorno e deliberazioni su argomenti di competenza del Consiglio Comunale.*

6. *La data di convocazione del Consiglio comunale "aperto ai cittadini" deve essere portato a conoscenza della cittadinanza almeno trenta giorni prima della data di convocazione, salvo questioni urgenti che possono interessare il territorio.*

#### **TESTO DEFINITO Art. 75 – Consiglio Comunale aperto ai cittadini**

**Il Presidente del Consiglio può convocare una "seduta aperta ai cittadini" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luogo diverso, per rilevanti motivi d'interesse della comunità relativi a bisogni e richieste dei cittadini.**

- a) **Di sua iniziativa;**
- b) **Su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri o del Sindaco;**
- c) **Su richiesta di un numero di residenti compreso fra 60 e 120 (numero pari alle firme necessarie per presentare una lista elettorale alle elezioni comunali).**

**2. Tali sedute hanno carattere straordinario e sono aperte a tutti i residenti nel Comune.**

**3. In tali particolari sedute il Presidente garantisce la piena libertà di espressione di tutti i presenti. I rappresentanti di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, possono illustrare le proprie richieste anche per orientare il Consiglio Comunale nel merito. Gli interventi non possono avere una durata superiore a 5 minuti, salvo deroga consentita dal Presidente del Consiglio.**

**4. Le istanze che i cittadini intendono sottoporre al Consiglio Comunale devono essere presentate, almeno quindici giorni prima della seduta e devono essere indicati.**

- a) **generalità del cittadino o dei cittadini che presentano l'istanza;**
- b) **indicazione dei cittadini e/o dei rappresentanti chiamati ad esporre le osservazioni, le proposte, i suggerimenti oggetto dell'istanza, nonché individuazione del soggetto destinatario delle comunicazioni dell'Amministrazione comunale;**
- c) **l'oggetto dell'istanza, che deve riguardare problematiche della collettività del comune;**
- d) **individuazione di una eventuale proposta specifica sull'orientamento dell'Amministrazione comunale.**

**5. Durante le sedute "aperte ai cittadini" possono essere approvati, ordini del giorno e deliberazioni su argomenti di competenza del Consiglio Comunale.**

**6. La data di convocazione del Consiglio comunale "aperto ai cittadini" deve essere portato a conoscenza della cittadinanza almeno trenta giorni prima della data di convocazione, salvo questioni urgenti che possono interessare il territorio.**

**Art. 79 – Attività normativa regolamentare – inserire nell'ambito dell'articolo.**

*"...Tuttavia, i regolamenti, per motivi di urgenza, possono essere dichiarati immediatamente*

*esecutivi ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000. In tal caso, la dichiarazione di immediata esecutività dovrà essere motivata dal Consiglio Comunale in sede deliberativa.*

**TESTO DEFINITO Art. 79 – Attività normativa regolamentare**

1. Nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, i regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi del titolo VI, fatta eccezione del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta.

2. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Tuttavia, i regolamenti, per motivi di urgenza, possono essere dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000. In tal caso, la dichiarazione di immediata esecutività dovrà essere motivata dal Consiglio Comunale in sede deliberativa.

Art. 82 – Apicali responsabili di settore, dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area amministrativa – eliminare nell'ambito dell'articolo:

*“...ricadenti nelle aree Economico-Finanziaria e Tecnica-Tecnico Manutentiva... un periodo di cinque anni, rinnovabili per una sola volta, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire...”*

Art. 82 – inserire nell'ambito dell'articolo:

*“...per la durata del mandato sindacale...”*

**TESTO DEFINITO Art. 82 – Apicali responsabili di settore, dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area amministrativa**

1. La copertura dei posti di organico di Responsabile dei Settori può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico per la durata del mandato sindacale.

2. Sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, il Comune, finchè versa in situazioni non strutturalmente deficitarie, al di fuori della dotazione organica e in assenza di professionalità analoghe al suo interno, può stipulare contratti a tempo determinato con dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva in misura complessivamente non superiore al 5% della propria dotazione organica.

3. Il Comune, per esigenze straordinarie cui l'Amministrazione non può fare fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, previa determinazione da parte della Giunta della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Può conferire anche incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con esperti esterni per esigenze funzionali dei servizi o per costituzione di uffici alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori.

Art. 83 – Responsabili apicali di settore – inserire nell'ambito dell'articolo

*“...(ad eccezione che il concorso sia preordinato all'assunzione di P.O. In tal caso la Presidenza della Commissione spetta al Segretario Comunale)...”*

**TESTO DEFINITO Art. 83 – Responsabili apicali di settore**

1. Ai responsabili apicali di settore sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e di programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dal Consiglio Comunale, tra cui in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

◇ la presidenza delle commissioni di gara e di concorso (ad eccezione che il concorso sia preordinato all'assunzione di P.O. In tal caso la Presidenza della Commissione spetta al Segretario Comunale);

◇ la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

◇ la stipulazione dei contratti;

◇ gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

◇ gli atti di amministrazione e gestione del personale;

◇ i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

2. È pure compito dei responsabili apicali.

◇ esprimere i pareri di sola regolarità tecnica e di sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

◇ adottare gli atti di determinazione relativi alle materie di competenza del settore assegnato;

◇ predisporre atti e provvedimenti di competenza degli organi istituzionali;

◇ vigilare per l'osservanza dell'orario di lavoro del personale assegnato al settore;

◇ svolgere ogni altro compito assegnato da leggi e regolamenti.

Art. 95 – Bilancio e programmazione – eliminare nell'ambito dell'articolo:

*"...Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale... programmi, servizi e interventi... entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno..."*

Art. 95 – inserire nell'ambito dell'articolo:

*"...Titoli, Missioni e Programmi..."*

**TESTO DEFINITO Art. 95 – Bilancio e programmazione**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2. La Giunta propone al Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'anno successivo.

3. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per Titoli, Missioni e Programmi.

4. Il Consiglio Comunale, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico-finanziario e pubblicità.

5. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.

6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura

finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Gli atti di determinazione dei responsabili di servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di legittimità da parte del responsabile del servizio finanziario. Le deliberazioni di Giunta e di Consiglio che comportano impegni di spesa non sono efficaci se mancano di tali impegni di spesa attestanti la copertura finanziaria da parte del responsabile dello stesso servizio finanziario.

Art. 97 – Revisore dei conti – eliminare nell'ambito dell'articolo

*“... elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.*

*2. I componenti devono essere scelti.*

*a) Uno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, il quale funge da presidente;*

*b) Uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;*

*c) Uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.*

*3. Essi durano in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, e non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.*

*4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.*

*5. Possono intervenire alle riunioni di Giunta, se invitati.*

*6. Collaborano con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo.*

*7. Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.*

*8. Rispondono della verifica delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità.*

*9. Nei pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi a progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile...”*

Art. 97 – inserire nell'ambito dell'articolo:

*“...Non possono essere nominati revisori i dipendenti dell'Ente, nonché i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente. Inoltre, non possono...”.*

**TESTO DEFINITO Art. 97 – Revisore dei conti**

**1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del revisore dei conti per tre esercizi finanziari.**

**2. Non possono essere nominati revisori i dipendenti dell'Ente, nonché i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente. Inoltre, non possono ricoprire incarichi di revisori contabili gli amministratori**

comunali e provinciali che la Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario di questo o di altri Comuni o Province, quale diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali gli stessi amministratori sono stati riconosciuti responsabili.

Art. 98 – Altre funzioni dell’organo di revisione – eliminare nell’ambito dell’articolo:

*“...comunque...”*

*“...almeno ogni trimestre...”*

*“...Il collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti...”*

*“... le modalità di riunione del collegio; la redazione dei processi verbali; l’indennità da corrispondere al presidente ed ai membri del collegio,...”*

Art. 98 – inserire nell’ambito dell’articolo:

*“...il revisore...”*

*“...Il revisore può...”*

**TESTO DEFINITO Art. 98 – Altre funzioni dell’organo di revisione**

1. Il revisore deve, esercitare, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell’ente.
2. Il revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.
3. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
4. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.
5. Il regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute e quant’altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

Art. 99 – Controllo di gestione e controllo strategico – eliminare nell’ambito dell’articolo:

*“...Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario Comunale, che lo presiede, da un componente dell’organo di revisione e da un addetto al controllo di gestione...”*

**TESTO DEFINITIVO Art. 99 – Controllo di gestione e controllo strategico**

1. Oltre a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione al fine:
  - a) di verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa da ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
  - b) valutare le prestazioni dei responsabili dei centri di responsabilità;
  - c) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati

conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico);

2. Per il controllo di gestione e per il controllo strategico la Giunta Comunale definisce preventivamente:

a) il personale preposto al controllo, interno al Comune, oppure esterno, oppure interno ed esterno. E' fatto divieto di affidare i controlli di cui al punto 2 a strutture che esprimono pareri di regolarità tecnica e contabile sugli atti deliberativi;

b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

c) le procedure degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

d) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;

e) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;

f) la frequenza di rilevazione delle informazioni;

g) l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico; l'attività di analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

3. L'Organismo di valutazione può essere collegiale o monocratico. Se monocratico è composto da un membro esterno.;

2) **DI DISPORRE** che lo Statuto Comunale modificato sia pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Puglia, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

3) **DI DARE ATTO** che le modifiche approvate entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente;

4) **DI DARE ATTO** che il resoconto stenotipografico del presente atto è riportato nel verbale di seduta.

= = = = =

**SI DA ATTO** che il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta ma che è necessaria per l'approvazione definitiva delle modifiche statutarie un'ulteriore votazione a maggioranza assoluta ai sensi dell'art. 6, comma 4 del TUEL.

La seduta è chiusa alle ore 13,04

= = = = =

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Daniele CASILLI

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

---

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 06/12/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1193 del Reg.).

Data 06/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

---

---

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/12/2017

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);  
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

---